

**N. 00631/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01592/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2013, proposto da:

Comune di Villafranca di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Avanzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. N. 104/2010;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Luisa Londei, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
Comune di Sommacampagna, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Geo Nova Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. N. 104/2010;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

deliberazione della Giunta Regionale n. 1251 del 16.7.2013, concernente "giudizio favorevole della riclassificazione in sottocategorie e relative deroghe (D..M. 27/9.2010), della discarica per rifiuti non pericolosi in loc.Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), già autorizzata con DRG. n. 996 del 21.4.2009; del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 409 del 24.4.2013,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e di Geo Nova Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La legittimazione e l'interesse del comune ricorrente sussistono in relazione alla tutela avverso eventi che possono produrre danno al territorio ed alla popolazione del comune.

Le censure prospettate sembrano, sulla base di un sommario esame, essere fondate.

L'autorizzazione impugnata consente di conferire in discarica rifiuti in deroga ai parametri stabiliti dalla tabella 5 del D.M. del 27 Settembre 2010.

L'amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione impugnata sulla base della procedura di V.I.A. ai sensi degli articoli 11 e 23 della legge regionale n° 10 del 1999.

L'impatto ambientale che ne deriva non sembra consentire la mancata richiesta, come in effetti è avvenuto nel procedimento, del parere del comune di Villafranca di Verona, il cui territorio è prossimo all'impianto, anche considerando che l'aeroporto di Villafranca dista 2.700 metri dalla discarica e che questa costituisce fonte di

attrazione di volatili, i quali possono interferire con i voli aerei, con conseguente pericolo anche di incidenti con ricaduta anche al suolo.

L'impatto ambientale conseguente al provvedimento impugnato giustifica, in punto di danno, l'accoglimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende gli effetti della delibera della giunta regionale di cui in epigrafe.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del IV° trimestre del 2014.

Spese compensate per la fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

